



Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'ON. UGO LA MALFA E DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA FULM

TRA

l'Archivio Centrale dello Stato

E

la Fondazione Ugo La Malfa

L'Archivio Centrale dello Stato, (d'ora in poi denominato ACS), con sede legale in Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma, nella persona del Sovrintendente, Dott. Andrea De Pasquale, domiciliato per la carica presso la medesima sede

E

La Fondazione Ugo La Malfa (d'ora in poi denominata "FULM") con sede in Via di Sant'Anna, 13 - 00186 Roma. C.F. 06852751004 rappresentata dal presidente On. Giorgio La Malfa, domiciliato per la carica presso la medesima sede;

PREMESSO

1. che l'ACS è un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale ai sensi del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" art. 33, co. 2, lett. A), n. 1 e art. 34;

2. che l'archivio dell'On. Ugo La Malfa:



ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma - Tel: +39 06 545481

PEC: mbac-accs@mailcert.beniculturali.it

PEO: acs@beniculturali.it



Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

- a) in data 29/02/1980 è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio;
- b) in data 20/10/1980 Luisa e Giorgio La Malfa in quanto eredi di Ugo depositano l'archivio presso l'ACS con cui stipulano un'apposita Convenzione di deposito;
- c) nel 1981 l'ACS organizza una mostra sull'On. Ugo La Malfa con i materiali documentali depositati dagli eredi;
- d) in data 04/07/2002 Luisa e Giorgio La Malfa in quanto eredi di Ugo donano l'archivio alla FULM, senza nulla modificare nel rapporto con l'ACS;
- e) in occasione del centenario della nascita di Ugo La Malfa (2003) mediante apposita convenzione tra la FULM e il MIBAC si è provveduto a realizzare un progetto di riordinamento e inventariazione del fondo;
- f) in data 21/07/2004 l'ACS ha riconsegna alla FULM 39 faldoni contenenti le carte relative al Partito repubblicano italiano;
- g) in data 21/03/2005 ad integrazione del deposito originario, la FULM consegna all'ACS 150 fascicoli relativi all'attività politica di Ugo La Malfa nel periodo 1962-1979;
- h) in data 09/05/2005 ad integrazione del deposito originario, la FULM consegna all'ACS 67 fascicoli contenenti appunti e corrispondenza riservata, rimasti presso l'abitazione dell'on. Ugo La Malfa per essere inseriti nella serie Attività politica, sottoserie 1;
- i) nel 2007 la FULM provvede a far realizzare la digitalizzazione della serie "Stampa clandestina" per complessive 9.000 immagini.

3. che la consistenza dell'archivio ammontante a 250 faldoni in occasione del deposito presso l'ACS (20/10/1980), a seguito del riordinamento (2003), della successiva restituzione di 39 faldoni alla FULM (2004) e alle integrazioni del deposito originario rispettivamente di 150 e 67 fascicoli (2005), in base all'attuale condizionamento corrisponde a 190 faldoni;

4. che la FULM ha tra le sue principali finalità quella di conservare e valorizzare gli archivi legati alla memoria storica e ai protagonisti del Partito d'Azione, del movimento repubblicano e di altre figure del mondo politico-culturale laico e repubblicano del Novecento;

5. che la FULM sta realizzato un portale informativo per "comunicare" i contenuti del proprio patrimonio documentale.

PRESO ATTO



ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma - Tel: +39 06 545481

PEC: mbac-accs@mailcert.beniculturali.it

PEO: acs@beniculturali.it



Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

1. che la menzionata Convenzione di deposito è inadeguata alle attuali esigenze di valorizzazione;
2. che l'ACS ha rinnovato la propria disponibilità a custodire i beni di cui sopra, senza oneri e spese per la controparte, ed ha individuato nell'ambito dei propri locali la collocazione idonea ad ospitare il materiale documentario di proprietà della FULM;
3. della volontà delle Parti (ACS e FULM) di sostituire detta Convenzione di deposito con un nuovo Accordo quadro che definisca i loro rapporti di collaborazione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

art. 1

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del presente Accordo.

art. 2

1. L'ACS e la FULM si impegnano ad attuare progetti comuni miranti alla realizzazione di interventi di tutela, conservazione e valorizzazione dell'archivio Ugo La Malfa ed altri fondi eventualmente depositati in futuro, in particolare ma non esclusivamente mediante:
 - a) digitalizzazione delle risorse documentali e loro pubblicazione sulla digital library dell'ACS;
 - b) pubblicazione dell'inventario digitale sui sistemi informativi dell'ACS;
 - c) ricognizione di fonti relative alla vita e all'attività politica e culturale di Ugo La Malfa negli altri fondi archivistici conservati dall'ACS;
 - d) promozione di iniziative di formazione quali convegni, conferenze e seminari di carattere scientifico;
 - e) promozione di mostre, documentari e altre iniziative di comunicazione;
2. Le attività di cui al punto 1 del presente articolo sono oggetto di un programma concordato con cadenza annuale tra le Parti, che può prevedere anche la ricerca di finanziamenti ad hoc.

art. 3

La FULM ha facoltà di depositare presso l'ACS a titolo di deposito gratuito il materiale documentale in suo possesso, previa redazione di un apposito verbale di consegna controfirmato dalle Parti e registrato al protocollo dell'ACS.





Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

art. 4

L'ACS:

- a) assicura di non servirsi degli archivi oggetto di deposito, ne darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante;
- b) riconosce che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti della FULM sugli archivi oggetto di deposito;
- c) salvo esplicito diniego della FULM, ha facoltà di rendere consultabili i materiali in oggetto mediante la propria piattaforma telematica sul Web in bassa risoluzione, nel rispetto delle regole di consultabilità previste nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 122-127.

art. 5

1. Secondo quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004 e ss.mm.e ii.) per le riproduzioni richieste da privati per motivi di studio o da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, attuate senza scopo di lucro, è dovuto dai richiedenti esclusivamente il rimborso spese relative ai costi tecnici di riproduzione del materiale.
2. La divulgazione delle immagini legittimamente acquisite in modo da non poter essere riprodotte a scopo di lucro è libera per finalità di studio, di libera manifestazione del pensiero e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
3. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti paragrafi, alle riproduzioni si applica il tariffario dell'ACS parte integrante del presente atto, salva la facoltà di deroga previo specifico accordo tra le Parti.
4. In ogni caso nulla sarà dovuto dall'ACS alla FULM per l'eventuale corresponsione da parte dell'utenza di diritti di pubblicazione.
5. La consultazione da parte dell'utenza dell'ACS della documentazione costituente l'archivio di Ugo La Malfa ed eventuali altri fondi depositati dalla FULM non è soggetta ad autorizzazione preventiva del depositante, salvo diversamente concordato all'atto del deposito per i nuovi conferimenti.
6. L'ACS provvede ad informare la Fondazione con scadenza semestrale dei nominativi di quanti hanno fatto domanda di accedere ai fondi di proprietà della stessa.

art. 6

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei propri obiettivi.

art. 7





Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Le Parti contraenti si impegnano a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della collaborazione derivante dal presente Accordo, notizie relative alle attività svolte dalle rispettive Parti di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione di quanto previsto dall'Accordo e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazione di qualsiasi genere degli atti, dei documenti, delle conoscenze, di cui siano anche venute eventualmente in possesso in ragione della collaborazione.

art. 8

Il presente Accordo avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di 3 mesi.

art. 9

1. È facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente, in qualunque momento e per qualunque causa dal presente Accordo dandone comunicazione con lettera raccomandata a.r. o PEC all'altra parte.
2. In tale evenienza, la parte destinataria della comunicazione prenderà atto del recesso con comunicazione scritta all'altra parte, fatti salvi gli effetti che si sono già prodotti in esecuzione del presente Accordo e senza pregiudizio per le obbligazioni reciprocamente assunte sino alla data di effetto del recesso operato.
3. La cessazione anticipata del presente Accordo, ovvero la sua cessazione per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Parti contraenti, salvo eventuali responsabilità delle Parti.

art. 10

Le Parti si impegnano reciprocamente a risolvere eventuali controversie in via amichevole; in ogni caso, qualora le stesse non dovessero raggiungere un accordo in tal senso, per ogni eventuale controversia che dovesse derivare dall'applicazione o interpretazione del presente protocollo, le Parti convengono nel ritenere competente il Foro di Roma.

art. 11

Il presente Accordo sostituisce integralmente la precedente Convenzione di deposito sottoscritta in data 20/10/1980, la quale pertanto a decorrere da oggi non ha più valore tra le parti.



ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma - Tel: +39 06 545481

PEC: mbac-accs@mailcert.beniculturali.it

PEO: acs@beniculturali.it



Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

art. 12

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, le Parti autorizzano il trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo.

art. 13

Il presente Accordo, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

FONDAZIONE UGO LA MALFA
Il Presidente
On. Giorgio La Malfa

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
Il Sovrintendente
Dr. Andrea De Pasquale



ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma - Tel: +39 06 545481

PEC: mbac-accs@mailcert.beniculturali.it

PEO: acs@beniculturali.it